



ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 11 / 2026

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA INGIUNZIONE N.07 DEL 06/12/2023 IN ORDINE AL VERBALE DI CONTESTAZIONE N. 39/4-6/2022 ELEVATO IN DATA 25/02/2022 DA MILITARI DELLA STAZIONE CARABINIERI DEL COMUNE DI CERAMI.

PRESO ATTO, successivamente, che avverso il sopraccitato verbale, il trasgressore (erroneamente da quanto rilevato incolpevolmente dall'Ufficio del responsabile del procedimento per le Ordinanze Ingiunzioni ex L. 689/81) ha in effetti trasmesso a questo Ente via pec, per il tramite del proprio legale Avv. [REDACTED], richiesta audizione e memoria difensiva (ex art. 18 L. n. 689/81) del 24/03/2022 (prot. gen.5953 del 25/03/2022). Purtroppo la richiesta anzidetta è stata affidata dal protocollo ad altro Ufficio non

competente alla trattazione e che il medesimo Ufficio non ha provveduto, nei tempi, a trasmettere le citate memorie all'Ufficio responsabile (Corpo di Polizia Provinciale), determinandosi quindi un vizio procedurale insanabile;

PRESO ATTO, nel merito, delle puntuali argomentazioni delle memorie difensive prodotte dal legale di parte ricorrente sia nei termini di effettiva incertezza di responsabilità in capo al soggetto interessato (in quanto l'accertamento e la contestazione della Stazione Carabinieri di Cerami è stato effettuato in data successiva all'evento trasgressivo consumato) non potendosi quindi accertare se l'illecito sia stato commesso effettivamente dal presunto trasgressore (nella qualità di esercente la genitorialità del figlio minore sopra identificato) con o senza il concorso degli altri presunti trasgressori intervenuti) ovvero che non è stata data la possibilità al presunto trasgressore di far valere le proprie motivate memorie difensive e la richiesta di audizione.

DATO ATTO

CHE sul presente provvedimento non sussistono cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, in capo a questa Dirigenza;

VISTO l'art. 21 quinquies della L. 241/90 e ss.mm.ii.

ATTESA

la propria competenza ad adottare il presente atto

DISPONE

- **LA REVOCA**, in autotutela, della Ordinanza Ingiunzione n.07 del 06/12/2023 per insussistenza di presupposti e per le motivazioni riportate in premessa;
- **LA TRASMISSIONE** della presente Ordinanza alla Cancelleria del Tribunale di Enna con nota di accompagnamento al fine di richiedere che si proceda alla cancellazione del ricorsogià iscritto al R.G. n.36/2024 per intervenuta insussistenza di presupposti;
- la trasmissione della presente all'odierno ricorrente, per il tramite del suo legale ([REDACTED]) ed all'Organo accertatore (Stazione Carabinieri di Cerami, pec.: ten.20819@pec.carabinieri.it).

Lì, 18/03/2026

**IL RESPONSABILE P.O.-E.Q.
DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE
FERRIGNO LUCIO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)